



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 24/04/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA e VAS 27 marzo 2013, n. 80

“Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione incendi” - Comune di Ginosa. -  
Proponente: Comune di Ginosa. PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1. Valutazione di Incidenza.  
ID\_4350

L'anno 2013 addì 27 del mese di marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- la Provincia di Taranto, Autorità delegata per l'espletamento delle procedure di compatibilità ambientali sino al momento dell'entrata in vigore dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.r. n. 18 del 3.07.2012, a seguito della predetta legge trasmetteva, con nota n. PTA/2012/0071177/P del 16/08/2012 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 6751 del 28/08/2012 la documentazione relativa all'intervento in oggetto;
- la documentazione trasmessa comprendeva la nota PTA/2011/0070235/P del 20/09/2011 con cui la Provincia di Taranto chiedeva la regolarizzazione dell'istanza integrando la documentazione con la ricevuta di versamento dell'importo specificato nell'allegato 1 della L.r. 17/2007, intestato alla Provincia di Taranto per le spese istruttorie relative alla Valutazione di incidenza;
- nella medesima nota la Provincia di Taranto, nell'evidenziare che l'area di intervento era ricompresa nel perimetro del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, richiedeva il parere di competenza all'Ente di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.r. 11/01 così come modificato dalla L.r. 17/2007;
- l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, con nota PTA/2011/0070235/P del 27 ottobre 2011, al fine dell'espressione del parere di cui all'art. 6, comma 4 della L.r. 11/2001, richiedeva di integrare la documentazione presentata;
- le informazioni richieste concernevano la descrizione delle “specie infestanti” da rimuovere nell'ambito degli interventi progettati, la compatibilità degli interventi proposti con le indicazioni tecniche predisposte dal MATTM per la pianificazione antincendi boschivi nelle aree protette, la intensità del fuoco prevedibile espressa in KW/e la percentuale di viale parafulco in rapporto alla superficie da proteggere.
- l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA/VAS con nota n. 7719 del 24/09/2012 sollecitava la trasmissione di quanto già richiesto dalla Provincia di Taranto e dall'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”;
- il Comune di Ginosa con nota del 06/02/2013 acquisita al n. 1291 del 06/02/2013 trasmetteva le

integrazioni richieste;

- che l'Ente di gestione provvisoria del parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con PTA/2013/0009816/P dell'11/02/2013 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 2180 del 27/02/2013, trasmetteva il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi;

- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Il presente provvedimento riguarda gli interventi previsti all'interno dei popolamenti forestali catastalmente individuati nelle particelle 197 e 200 del foglio 11 e 27 del foglio 384 del Comune di Ginosa. Le suddette superfici, individuate nei rispettivi fogli di mappa, costituiscono due corpi distinti definiti "sottozona 1" e "sottozona 2". Si rileva che, in base ai dati in possesso dello scrivente Ufficio, la particella 200 è stata interessata dal passaggio del fuoco nelle date del 10/08/2007 e 12/08/2011.

I popolamenti forestali oggetto di intervento sono costituiti dalle seguenti tipologie (Relazione tecnica, pp. 19 - 20):

Sottozona 1: "Strato arboreo: Pino d'Aleppo, Pino domestico, Cipresso, con rinnovazione naturale di Leccio, Orniello, Acero trilobo e Fragno. La pineta di età di circa 60 anni presenta ancora una densità degli elementi ancora molto elevata, per la completa assenza di diradamenti eseguiti nel passato, con una distanza media tra le piante di 2,00 m. Il Pino d'Aleppo è la specie predominante che caratterizza l'intero soprassuolo con una copertura del 100%, naturalmente nelle aree mai percorse da incendi. Sui versanti più freschi esposti a Nord e nei fondovalle si fa forte la presenza di elementi arborei ed arborei di Leccio e Orniello, qui sono presenti Pini d'Aleppo secchi, fortemente inclinati e schiantati al suolo. Sui pianori e sui versanti esposti a sud troviamo principalmente i Pini con alcuni esemplari di Cipressi, non mancano naturalmente delle incursioni della Quercia trojana e della Roverella. Nella parte più a nord della p.lla 197, forse per incendi intercorsi in passato, è presente un'area degradata con assenza di vegetazione arborea e presenza di alcuni elementi della macchia mediterranea.

Strato arbustivo: lo strato arbustivo presenta le caratteristiche tipiche delle sclerofille sempreverdi rinaturalizzate con sottobosco a prevalenza di Lentisco (*Pistacia lentiscus*), Pungitopo, Ilatro comune,

Daphne gnidium, Cistus incanus, Tamus communis, Ruscus aculeatus, Rosa sempervirens. Nelle radure si annoverano alcune interessanti specie come Salvia triloba, Phlomis fruticosa e numerose orchidee.

Strato erbaceo: Asplenium onopteris, Viola alba ssp. dehnhardtii, Carex distachya, Cyclamen hederifolium, Asparagus acutifolius, Rubia peregrina.

Sottozona 2: "Strato arboreo: Pino d'Aleppo, Quercia trojana e Roverella. La pineta di circa 25 anni di età e presenta ancora una densità degli elementi ancora molto elevata, per la completa assenza di sfolli eseguiti nel passato, con una distanza media tra le piante di 1,50 m. Il Pino d'Aleppo è la specie che predomina parte del soprassuolo boscato con una copertura del 100%, l'altra parte è caratterizzato dalla presenza di Quercia trojana con una copertura del 70%.

Strato arbustivo: lo strato arbustivo presenta le caratteristiche tipiche delle sclerofille sempreverdi rinaturalizzate con sottobosco a prevalenza di Lentisco (Pistacia lentiscus), Pungitopo, Ilatro comune, Daphne gnidium, Cistus incanus, Tamus communis, Ruscus aculeatus, Rosa sempervirens. Nelle radure si annoverano alcune interessanti specie come Salvia triloba, Phlomis fruticosa e numerose orchidee.

Strato erbaceo: Asplenium onopteris, Viola alba ssp. dehnhardtii, Carex distachya, Cyclamen hederifolium, Asparagus acutifolius, Rubia peregrina."

L'intervento consiste nelle seguenti operazioni (Relazione tecnica, pp. 21 - 25):

#### Sottozona 1

1. eliminazione selettiva in bosco, su di una superficie di ha 13.86.63, della vegetazione infestante con attrezzature portatili ritenuta fortemente necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco;

2. diradamenti selettivi e spalcatore su di una superficie di ha 13.86.63. L'entità del prelievo è stata commisurata intorno al 15% della massa in piedi - anche per evitare di scoprire eccessivamente il suolo lungo i versanti più acclivi - interessando unicamente le piante di Pino d'Aleppo ed in particolare le piante sottomesse, inclinate, prive di avvenire, addugiate, al fine di favorire lo sviluppo delle piante più promettenti, e delle specie meno incendiabili che naturalmente si stanno rinnovando quali il Leccio e l'Orniello;

3. allestimento concentramento ed esbosco. Tale intervento sarà realizzato a mano e con l'ausilio di muli;

4. rinfoltimenti nelle radure e negli spazi vuoti esistenti con inserimento di latifoglie quali Leccio, Fragno, Roverella, Acero minore, Acero campestre, Frassino minore e Pino d'Aleppo tra lo strato arboreo, e lentisco, ilatro comune, terebinto tra lo strato arbustivo. Saranno inserite 300 piante ad ettaro su di una superficie pari a 3.00.00. Il postime utilizzato, di origine autoctona, e proveniente da vivai autorizzati dalla Regione Puglia ai sensi del Decreto legislativo 386/2003, con certificato di identità clonale e dovrà pertanto essere conforme alle normative esistenti e quindi se ne dovrà conoscere la provenienza. Come previsto dal Piano di Gestione dell'area SIC/ZPS Terra delle Gravine non saranno interessate dalle operazioni di rinfoltimento le radure con superfici inferiori ai mq 10.000;

5. cure colturali successive all'impianto. Sono previste tre irrigazioni di soccorso, le quali potrebbero aumentare in relazione all'andamento climatico. Saranno inoltre praticate le necessarie scerbature (eliminazione delle erbe infestanti in prossimità delle giovani piante); tale operazione sarà realizzata in maniera localizzata per ridurre i rischi causati dall'assenza di vegetazione sullo scorrimento delle acque. In concomitanza delle irrigazioni di soccorso e delle scerbature, verranno eseguiti i necessari rimpiazzi delle fallanze ottenute. In linea generale è stata prevista una media del 20% di fallanze;

6. apertura di viale parafuoco mediante asportazione e distruzione della vegetazione esistente, compreso il livellamento e la regolarizzazione del terreno per ml 550 da realizzarsi lungo parte del perimetro della p.lla 200. Il viale parafuoco sarà eseguito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3 marzo 2010 n. 215. I viali tagliafuoco saranno realizzati con modalità di "tipo

verde attivo”, con una limitata asportazione della biomassa arborea.

Le aree di intervento sono ricomprese nella zona 1 del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” nonché nel SIC - ZPS “Area delle Gravine” per il quale è vigente il Piano di gestione approvato con D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 (BURP 5/2010). In particolare l’area di intervento è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat della Direttiva CEE/92/43: Habitat 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei “Thero-Brachypodietea” (\*) e Habitat 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, Habitat 9250 Querceti a Quercus trojana, Habitat 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.

\* Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell’area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore “A”, “B”, “C” e “D”;
- tutela ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Decreto Galasso);
- vincolo idrogeologico;
- ATD “bosco”;

Tutto ciò premesso,

ritenuto che:

- la tipologia d’intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto), la Provincia di Taranto, l’Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” e il Comune di Ginosa, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.

Considerati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS “Area delle Gravine”, cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni in aggiunta a quelle impartite dall’Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” che qui si ritengono integralmente riportate:

1. l’operazione di eliminazione della vegetazione ritenuta “infestante” dovrà essere limitata esclusivamente al taglio dei rovi ed eseguita solo nel caso in cui essa sia necessaria per interrompere la continuità verticale tra componente arborea e arbustiva. Si consideri, a riguardo, che l’intervento di decespugliamento andante può costituire un’alterazione la struttura complessa del bosco nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Si rammenta che il sottobosco, soprattutto se costituito da sempreverdi, è formato infatti da biomassa ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato con molta cautela. È da aggiungere che la eliminazione del sottobosco modifica la “porosità” dell’ecosistema bosco, facilitando l’ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio;

2. il diradamento nei boschi di conifere dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
3. nei lavori di rimboschimento e rinfoltimento previsti è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461
4. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
5. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
6. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
7. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
8. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
9. per il dimensionamento dei viali tagliafuoco di "tipo verde attivo" si suggerisce di seguire il

1 Byram, G.M. 1959. Combustion of forest fuels. Pages 61-89 In: K.P. Davis, editor. Forest Fire: Control and Use. McGraw-Hill, New York, New York

Wilson, A.A.G. 1988. Width of firebreak that is necessary to stop grass fires: Some field experiments. Canadian Journal of Forest Research 18: 682-687

Agee, J. K.; Bahro B.; Finney M. A.; Omi P. N.; Sapsis D. B.; Skinner C. N.; van Wagtendonk J. W.; Weatherspoon C. P.. 2000. The use of fuelbreaks in landscape fire management. Forest Ecology and Management 127:55-66.

concetto ordinariamente seguito, come risulta dalla letteratura tecnica più accreditata, di adottare una larghezza pari a 1,5-2 volte la lunghezza attesa delle fiamme (Byram 1959; Wilson 1988; Agee et al. 2000)1, stimata con strumenti tipo Visual Behave o Behave Plus;

10. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della

Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Piano di gestione del SIC - ZPS “Area delle Gravine” approvato con D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 (BURP 5/2010);

VISTO il “Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2012, n. 674 (BURP 59/2012);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota n. 9816 del 11/02/2013 dall’Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e s.m.i., acquisito al protocollo del Servizio Ecologia al n. 2179 del 27/02/2013

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell’Ufficio  
Programmazione, Politiche  
Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di “Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi” - Comune di Ginosa” incluso nell’istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 226 Azione 1 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa

e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti secondo la D.G.R. 304/2006 relativamente ai vincoli sussistenti nell'area di intervento;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Comune di Ginosa;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto, all'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

---